

COMUNE DI BUJA

STATUTO

delibera- n. 29 del 22
giugno 2001

ravvisato immune da vizi dal C.O.R.E.C.O nella seduta del 26 novembre 2001 ai nr. 5095 di Reg e n.
30346 di prot.

delibera- n. 46 del 20 novembre 2001

ravvisato immune da vizi dal C.O.R.E.C.O nella seduta del 26 novembre 2001 ai nr. 5096 di Reg e n.
32505 di prot.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1: Autonomia del Comune

1. Il Comune di Buja (Buje) è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e della Regione e dal presente statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale nella complessità dei suoi interessi civili, sociali, ambientali ed economici e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principi e nei limiti stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi e dallo statuto. Esso esercita altresì le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione.

Art. 2: Territorio, sede, stemma e gonfalone

1. Il territorio del Comune ha una estensione di Km². 25,5 e confina con i Comuni di: Osoppo, Gemona del Friuli, Artegna, Treppo Grande, Colloredo di Monte Albano e Majano.
2. Il Comune ha sede in Piazza S. Stefano. Gli organi comunali possono riunirsi anche in sedi diverse.
3. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone, i cui bozzetti sono allegati al presente statuto.
4. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 3: Principi ispiratori dell'attività amministrativa comunale

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di fraternità, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione, per garantire a tutti pari dignità senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione ed età.
2. Il Comune esercita la propria attività nel pieno rispetto del principio democratico, riconosce e sostiene

gli organismi di decentramento e le libere forme associative e garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla attività amministrativa.

3. L'attività amministrativa del Comune è ispirata ai criteri di massima trasparenza, di efficienza e di imparzialità e si attua di norma attraverso lo strumento della programmazione. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati.

4. Il Comune riconosce e tutela, nelle forme stabilite dal presente statuto e dalle leggi dello Stato e della Regione, l'uso della lingua friulana e sostiene in varie forme la cultura e le tradizioni locali.

5. Il Comune ispira la propria azione alla tutela, valorizzazione, ripristino e manutenzione dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente nella sua complessità per garantire alla comunità locale una migliore qualità della vita.

6. Il Comune riconosce le finalità ed i principi della «Carta europea della autonomia locale» e favorisce i processi di integrazione politico istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione con altri enti territoriali.

7. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Collinare, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4: Funzioni proprie

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio di propria competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale e regionale.

2. In particolare, il Comune svolge le proprie funzioni amministrative nei seguenti settori:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico, trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo socio-economico e la distribuzione commerciale;
- g) servizi del settore sociale, della sanità, della scuola, dello sport, della formazione professionale e della protezione civile;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di propria competenza.

Art. 5: Funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

2. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative di competenza statale o regionale che siano ad esso attribuite o delegate, rispettivamente con legge dello Stato o della Regione.

TITOLO II: TUTELA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA FRIULANA

Art. 6: Pari dignità della lingua friulana

1. Nell'attività del Comune è garantita alla lingua friulana pari dignità a quella prevista per la lingua italiana.
2. La lingua italiana, come lingua ufficiale dello Stato, fa, in tutti i casi, testo nella redazione di atti amministrativi.

Art. 7: Uso della lingua friulana nei rapporti con l'Amministrazione comunale

- I. I cittadini possono usare la lingua friulana nei rapporti verbali e scritti con l'Amministrazione e con le istituzioni comunali.
2. Le comunicazioni e risposte orali, da parte degli organi e degli uffici comunali, possono avvenire nella lingua con cui si sia ad essi rivolto il richiedente.
3. Le comunicazioni e risposte scritte, come pure la redazione degli atti amministrativi, possono essere effettuati in lingua italiana e friulana. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
4. Può essere adottato l'uso della forma bilingue nei manifesti, negli avvisi al pubblico. È redatta in forma bilingue (italiano/friulano) la carta intestata del Comune.

Art. 8: Uso della lingua friulana nella toponomastica e nelle insegne pubbliche

1. Nel territorio comunale la toponomastica è espressa di norma nella lingua italiana ed in quella friulana.
2. Le insegne pubbliche possono essere scritte in lingua italiana o contestualmente in lingua italiana e friulana.
3. Nel rispetto del principio indicato al comma 1, il toponimo identificativo del Comune, per la cui esatta grafia si fa riferimento allo stemma ed al gonfalone così come riprodotti nei bozzetti allegati al presente statuto, viene sempre utilizzato e riprodotto in forma bilingue.
4. La toponomastica del Comune è disciplinata ed individuata con apposita deliberazione del Consiglio comunale ispirandosi anche ai toponimi originali al fine di valorizzare il patrimonio storico e culturale della comunità.

TITOLO III: ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 9: Partecipazione popolare

1. Il Comune informa la propria attività al principio della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, garantendone in modi e con strumenti idonei l'effettivo esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.
2. Il comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 10: Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organizzazioni di volontariato, di associazioni che perseguono senza scopo di lucro finalità umanitarie, scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile, ricreative e sportive, di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico.
2. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati a fornitura di servizi, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune sulla base di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
3. Le associazioni costituite con atto notarile, o comunque aderenti ad una federazione istituita con atto notarile, previa domanda di iscrizione all'apposito albo comunale corredata dal deposito dell'atto costitutivo e del regolamento, potranno presentare richieste di contributi o di accesso a strutture e servizi comunali.

Art. 11: Consultazione

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione sia attraverso appositi referendum nonché mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti ambiti di intervento di carattere peculiare. A tal fine gli organi comunali dispongono audizioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio ed inoltre forme di consultazione della popolazione e di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.
2. Il Comune può dotarsi di una consulta per le pari opportunità al fine di rimuovere in ogni settore gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta. L'attività della consulta sarà fissata da apposito regolamento.

Art. 12: Istanze, petizioni, proposte

1. Per la migliore tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli interessi collettivi i cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi comunali istanze, petizioni e proposte vertenti su aspetti che riguardino l'azione amministrativa del Comune.

2. Gli atti di intervento partecipativo devono essere indirizzati all'organo o agli organi comunali cui il cittadino intende rivolgersi. Nel caso non risulti alcuna indicazione in proposito, l'istanza, la petizione o la proposta vengono, per il tramite del Sindaco, sottoposte all'attenzione del Consiglio comunale.
3. Il Segretario del Comune provvede alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte pervenute agli organi comunali, mediante l'inserzione in apposito registro degli estremi delle stesse nonché dell'iter di esame e degli eventuali provvedimenti adottati dagli organi competenti. Il registro è disponibile alla consultazione del pubblico.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere esaminate dagli organi comunali cui sono rivolte entro trenta giorni, allo scadere dei quali dovrà essere fornita motivata risposta ai presentatori dell'istanza, petizione o proposta. Tale risposta resterà affissa all'Albo pretorio per non meno di dieci giorni.

Art. 13: Organismi di partecipazione

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale istituire le conferenze comunali di settore al fine di permettere la effettiva partecipazione delle forze economiche e sociali operanti nel territorio comunale nella definizione degli indirizzi e dei programmi di attuazione nei singoli settori di intervento dell'Amministrazione comunale.
2. La Giunta comunale su proposta dei singoli Assessori, nomina i membri delle conferenze comunali di settore. I membri delle conferenze sono scelti tra i cittadini che si distinguono, per ciascun settore di interesse, per la loro forma di impegno sul territorio comunale, per la particolare qualificazione o esperienza, per la rilevanza degli interessi rappresentati su designazione delle associazioni interessate e legalmente costituite. La conferenza può essere integrata da nuovi membri qualora se ne ravvisi l'opportunità.
3. Le conferenze comunali di settore sono chiamate ad esprimere pareri e a formulare proposte sull'azione amministrativa e sugli indirizzi politici di settore dell'Amministrazione comunale.
4. L'attivazione e l'organizzazione delle conferenze comunali di settore sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art. 14: I comitati di frazione

1. Il Comune promuove la nomina di comitati di frazione per la consultazione su specifici argomenti previsti dal regolamento.
2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

Art. 15: La partecipazione nel procedimento amministrativo

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa i soggetti nei confronti dei quali gli stessi sono destinati a produrre effetti, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.
2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

4. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

Art. 16: Il referendum consultivo

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni di esclusiva competenza comunale e di rilevanza generale, tranne che nelle seguenti materie:
 - a) statuto e regolamenti comunali;
 - b) provvedimenti finanziari e di bilancio;
 - c) convenzioni e contratti;
 - d) elezioni, designazioni, revoche, decadenze;
 - e) provvedimenti inerenti al personale del Comune e degli Enti ad esso collegati.
2. Il referendum può essere promosso:
 - a) con delibera consiliare a maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) da un comitato promotore composto da un numero non inferiore a cinque elettori con atto di richiesta sottoscritto da almeno 400 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. I quesiti referendari debbono rispondere ai principi di chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Prima della raccolta delle firme ogni quesito referendario è sottoposto al giudizio di ammissibilità della Giunta, su parere di una commissione comunale mista permanente. La Giunta si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del quesito.
4. Non possono essere proposti referendum consultivi nè possono essere ricevute le relative richieste sul periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. Annualmente non potrà svolgersi più di una consultazione referendaria comprensiva di uno o più quesiti.
5. Le modalità di svolgimento del referendum sono disciplinate da apposito regolamento volto a favorire la massima partecipazione ed a ridurre l'onere finanziario derivante dall'indizione della consultazione.
6. All'onere finanziario del referendum l'Amministrazione provvede con apposito capitolo di bilancio.

Art. 17: Diritto di accesso ai documenti amministrativi e di informazione

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale e dello specifico regolamento comunale.

Art. 18: Il Difensore civico

1. Il Comune può istituire l'ufficio del Difensore civico al fine della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale stessa.
2. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri e successivamente con maggioranza assoluta.
3. Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico-amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.
4. Il compito del Difensore civico è quello di segnalare, anche di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, oppure di organizzazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
5. È data la possibilità, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, di eleggere un difensore civico in associazione con altri enti definendo con questi le modalità della sua nomina fatto salvo quanto disposto dal comma 3°.

6. Per quanto non previsto dal presente statuto l'istituto del difensore civico è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IV: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

SEZIONE I: STATO GIURIDICO DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 19: Il Consigliere comunale

1. Il numero, la posizione giuridica, le modalità di elezione dei Consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena sia stata adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Le aspettative, i permessi, le indennità e i rimborsi spese spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni, sono determinati dalla legge.

Art. 20: Surroga dei Consiglieri

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere sono stabilite dalla legge.
2. La legge disciplina altresì le disposizioni da applicare nei casi di surroga di Consiglieri dimissionari o dichiarati ineleggibili o incompatibili.

Art. 21: Partecipazione alle sedute consiliari

1. I Consiglieri hanno il diritto-dovere di intervenire a tutte le sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
2. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, siano esse straordinarie o ordinarie, decadono dalla carica.
3. Il procedimento di decadenza è promosso dal Sindaco d'ufficio o su segnalazione del Segretario comunale, dei singoli Consiglieri o di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune.
4. Il Consigliere nei cui confronti è iniziato il procedimento di decadenza potrà presentare le sue giustificazioni entro il termine di sette giorni dalla notificazione dell'avvio del procedimento.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio, decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato dell'inizio del procedimento.

Art. 22: Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio e su ogni atto sottoposto all'esame del medesimo organo. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento del Consiglio.
2. I Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti amministrativi del Comune, nonché delle sue aziende ed enti derivati, compresi gli atti preparatori, ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
3. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente disciplinati dalla legge.

Art. 23: Dimissioni del Consigliere

1. Il Consigliere presenta le proprie dimissioni dalla carica al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni al protocollo comunale.

Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.

Art. 24: Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato la più elevata cifra individuale di voti, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
2. A parità di cifra individuale è dichiarato anziano il Consigliere appartenente alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale.
3. A parità di cifra elettorale è dichiarato anziano il Consigliere più anziano per età.

SEZIONE II: IL CONSIGLIO**Art. 25: Attribuzioni**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Le funzioni del Consiglio sono quelle attribuitegli specificatamente dalla legge.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad alcun altro organo comunale.

Art. 26: Prima convocazione – Convalida degli eletti - Surrogazioni

1. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine (perentorio) di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, vi provvede in via sostitutiva l'Assessore Regionale per le autonomie locali.
3. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussistano una delle cause previste dal Tit. III – Capo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Nella medesima seduta, si procede alla surrogazione degli ineleggibili ed all'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

Art. 27: Linee programmatiche

1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno espressamente essere dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri dei bilanci previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 77/1995.

Art. 28: Convocazione del Consiglio, ordine del giorno, sedute

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, a cui compete la fissazione della data, salvo il caso di cui al terzo comma del presente articolo.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento delle sedute sono stabilite nell'apposito regolamento. È in ogni caso garantita la pubblicità delle sedute consiliari, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
3. Il Sindaco dovrà procedere alla convocazione del Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri in carica, e dovrà inserire all'ordine del giorno le questioni di cui sia stata richiesta la discussione. Nella medesima ipotesi, per la fissazione della data dell'adunanza dovrà essere sentito il parere dei capigruppo consiliari.
4. L'ordine del giorno delle sedute consiliari è stabilito secondo le disposizioni del regolamento.

Art. 29: Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Le decisioni sono assunte a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei votanti salvo che la legge o il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale non dispongano modalità di votazione che richiedano lo scrutinio segreto e quorum specifici.

Art. 30: Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, ne nominano il capogruppo, secondo le norme del regolamento.
2. L'attività dei gruppi consiliari è disciplinata dal regolamento.

Art. 31: Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può avvalersi di commissioni consiliari consultive, di indagine, di controllo e di garanzia garantendo, in ogni caso, la presenza in esse di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare, fatto salvo il rispetto del criterio proporzionale.
2. La presidenza delle commissioni consiliari consultive, di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni.
Le commissioni di indagine sono istituite a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il Regolamento del Consiglio determina il numero e i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 32: Commissioni comunali miste

1. Il Consiglio comunale può avvalersi delle commissioni consultive, integrate da cittadini di norma iscritti nelle liste elettorali del Comune, che a tale scopo sono chiamate "miste".
2. Il Regolamento del Consiglio determina i criteri per la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento nonché le modalità e le competenze per la nomina.
3. Le Commissioni comunali miste riferiscono sulla propria attività al Consiglio comunale nei tempi e modi previsti dal Regolamento del Consiglio.

Art. 33: Consulte e gruppi di lavoro

1. Il Consiglio comunale può costituire consulte di settore fra le associazioni presenti sul territorio comunale e gruppi di lavoro tematici, con funzione consultiva per l'approfondimento di specifiche questioni, composti da cittadini iscritti di norma nelle liste elettorali del Comune.
2. L'organizzazione ed il funzionamento delle consulte di settore e dei gruppi di lavoro tematici, sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

Art. 34: Regolamento del Consiglio comunale

1. Le norme relative al funzionamento ed all'organizzazione del Consiglio comunale, relativamente alle materie di cui al Titolo IV Sezioni I e II del presente statuto, sono contenute in un apposito regolamento approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

SEZIONE III: LA GIUNTA**Art. 35: Attribuzioni**

1. La Giunta comunale è l'Organo di governo del Comune.
2. Collabora con il Sindaco nelle attività di elaborazione, interpretazione e definizione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario generale e dei Funzionari ai quali siano state attribuite funzioni direzionali.
5. Nella sua azione la Giunta si uniforma al principio della separazione tra poteri di indirizzo e controllo, propri degli organi elettivi, e compiti di gestione, di competenza dei Responsabili dei Servizi. A tal fine individua con provvedimenti deliberativi generali gli scopi, gli obiettivi e le priorità perseguiti, i criteri di valutazione, i mezzi finanziari per farvi fronte ed i criteri generali che costituiranno guida all'attività spettante ai Responsabili dei Servizi nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite.
6. Appartiene alla competenza della Giunta deliberare le variazioni al bilancio consistenti in prelievi dal fondo di riserva. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli

Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio

Art. 36: Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco mediante apposito invito in cui vengono fissati la data e l'ordine del giorno delle adunanze.
2. Le adunanze della Giunta sono presiedute dal Sindaco.
3. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni della Giunta sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi per cui è stabilita una maggioranza qualificata.
5. Nei casi previsti dalla legge le deliberazioni della Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari, contestualmente all'affissione all'albo pretorio.

Art. 37: Composizione - Assessori non Consiglieri

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a sei nominati, di norma, tra i Consiglieri comunali.
2. È ammessa la facoltà di nominare Assessori esterni, in numero non superiore alla metà degli Assessori assegnati, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti.
3. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle adunanze del Consiglio comunale senza diritto di voto; non possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni né proposte di deliberazioni consiliari.
4. Le funzioni di Assessore anziano o Vice-Sindaco non possono essere esercitate dagli Assessori non Consiglieri.

Art. 38: Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

Art. 39: Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 40: Obbligo di astensione

1. Per gli obblighi di astensione dei componenti della Giunta comunale si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 78 del T.U. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. L'astensione comporta anche l'obbligo ad allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Art. 41: Durata e cessazione della carica

1. La Giunta rimane in carica sino alla proclamazione del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza della Giunta.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, le relative funzioni sono assunte dal Sindaco che provvede alla riattribuzione delle stesse ed alla nomina di un nuovo Assessore. Il Sindaco dà comunicazione delle decisioni assunte al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla nomina.

Art. 42: Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata, sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tale fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione determina lo scioglimento del Consiglio ed il commissariamento del Comune ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 43: Competenze degli Assessori

1. Gli Assessori possono essere preposti ai vari rami dell'attività amministrativa del Comune raggruppati per settori omogenei.
2. Gli assessori possono essere investiti delle predette funzioni mediante apposito atto di delega con cui il Sindaco ha facoltà di conferire anche il potere di emanare, limitatamente ai settori attribuiti, atti aventi rilevanza esterna.
3. Il conferimento delle predette attribuzioni viene comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

SEZIONE IV: SINDACO

Art. 44- Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto.

Art. 45- Dimissioni e decadenza del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui all'art. 41 comma 2, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
2. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco.

Art. 46: Attribuzioni del Sindaco nelle materie attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge.
2. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite o delegate al Comune dallo Stato e dalla Regione.
3. Il Sindaco ha facoltà di delegare le proprie funzioni agli Assessori e, nei casi previsti dalla legge, può delegare a singoli Consiglieri il compimento di determinati atti.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
5. Spetta al Sindaco la rappresentanza legale del Comune in giudizio, cui provvede su conforme deliberazioni della Giunta comunale, mediante conferimento di incarico a professionisti di fiducia, esperti nel settore.

Art. 47: Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

Art. 48: Ordinanze contingibili ed urgenti nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio all'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 49: Ordinanze nei servizi di competenza comunale

1. Il Sindaco, nelle materie di competenza comunale, può emanare ordinanze con cui si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
3. I poteri di ordinanza, di cui al comma precedente, possono anche essere delegati al Segretario comunale ed agli impiegati con funzioni direttive.

Art. 50: Altre attribuzioni

1. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso specificatamente conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 51: Delega di funzioni

1. Il Sindaco delega di norma ai singoli Assessori particolari e specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee, non riservate in esclusiva alla sua competenza.

2. Può altresì delegare un Consigliere comunale nei casi particolari previsti dalla legge per il compimento di determinati atti, aventi esclusivamente finalità consultive e rilevanza interna.

3. Delle deleghe rilasciate agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

4. Il Sindaco può altresì delegare il Segretario comunale e gli impiegati con funzioni direttive all'emanazione di atti amministrativi specificatamente individuati.

Art. 52: Funzioni vicarie del Sindaco: Vice-Sindaco e Assessore anziano

1. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco nello svolgimento delle sue funzioni lo sostituisce il Vice-Sindaco.

2. Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco con apposito atto che deve essere comunicato al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice-Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

4. In caso di assenza o impedimento di entrambi li sostituisce l'Assessore anziano.

5. È Assessore anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale. A parità di cifra è Assessore anziano colui che è più anziano di età.

TITOLO V: ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 53: Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e del personale è disciplinata da apposito regolamento comunale ispirato ai seguenti principi:

- a) separazione tra funzione politica, riservata agli organi del Comune, e funzione amministrativa, spettante ai responsabili di servizio;
- b) efficienza e funzionalità dell'amministrazione, razionalizzazione del costo del lavoro pubblico;
- c) parificazione sotto il profilo normativo e tecnico-operativo del lavoro pubblico con quello privatistico.

Art. 54: Criteri di organizzazione

1. Il regolamento di cui all'art. 53 disciplina la dotazione organica del personale e l'organizzazione dei servizi in base ai criteri seguenti:

- a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
- b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna;
- c) trasparenza;
- d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza;
- e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Per obiettivi e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere la collaborazione esterna di liberi professionisti oppure di altri lavoratori autonomi applicando la disciplina di cui agli artt. 2222 e segg. Cod. Civ.

Art. 55: Segretario e Vice-Segretario comunale

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto.

2. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, con potere di avocazione degli atti e di sostituzione nei casi di loro inadempienza o inefficienza, nonché all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

3. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali, senza diritto di voto, e redige i verbali delle adunanze. Egli svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4. Il Segretario comunale può inoltre rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune.

5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un Vice-Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO VI: ORDINAMENTO DEI SERVIZI

SEZIONE I: SERVIZI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO

Art. 56: Polizia comunale

1. Il Comune, al fine di assicurare l'ordine pubblico e l'assolvimento dei propri compiti, è dotato di uno o più corpi di polizia comunale, che esercitano sul territorio comunale le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. L'ordinamento, la dotazione organica e l'organizzazione dei corpi di polizia comunale sono disciplinati dall'apposito regolamento.

SEZIONE II: SERVIZI PUBBLICI LOCALI E LORO ORGANIZZAZIONE

Art. 57: Tipologia dei servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale mediante le seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo aziende speciali;
- d) a mezzo istituzioni;
- e) a mezzo società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- f) a mezzo società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 58: Gestione in economia

1. I servizi sono gestiti in economia quando, per le modeste dimensioni o per la caratteristica del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
2. Al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di categorie protette, il regolamento prevede particolari modalità di assegnazione di lavori e di servizi gestiti in economia.

Art. 59: Servizi in concessione a terzi

1. I servizi vengono affidati in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. La concessione può essere affidata a soggetti pubblici o privati, purchè rispondano ai requisiti di cui alla bozza-tipo del bando di concessione contenuta nel regolamento attuativo della presente disposizione, nonchè alle norme del diritto del lavoro e previdenziale. Tale regolamento prevede lo schema-tipo di convenzione, onde regolare in modo uniforme i rapporti tra il concedente e il concessionario. L'atto di concessione dovrà prevedere un organismo di alta vigilanza sulla corretta applicazione degli obblighi e dei diritti facenti capo al concessionario.

Art. 60: Servizi a mezzo aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, con personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale. Essa è retta da apposito statuto approvato dal Consiglio comunale e gestisce servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale. L'attività dell'azienda speciale può essere estesa anche oltre i limiti del territorio comunale, sulla base di una intesa con gli enti locali interessati.
2. Sono organi dell'azienda speciale:
 - a) il consiglio di amministrazione;
 - b) il presidente;
 - c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Le proposte di nomina degli amministratori dell'azienda speciale debbono essere presentate al Sindaco corredate da apposito curriculum, dal quale risulti la specifica esperienza e professionalità del candidato e dall'accettazione sottoscritta della candidatura. Il presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo e possono essere revocati con atto motivato del Sindaco stesso.
- 4) Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio del bilancio, intendendo per esso il limite minimo perseguibile, attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 5) Nell'ambito della legge, l'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti. Lo statuto deve prevedere anche un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica gestionale.

Art. 61: Servizi a mezzo istituzioni

1. L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. Sono organi dell'istituzione:
 - a) Il consiglio di amministrazione;
 - b) Il presidente;
 - c) Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Il presidente e i componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, rimangono in carica per la durata del mandato amministrativo e possono essere revocati con atto motivato del Sindaco stesso.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'istituzione sono stabiliti dal regolamento comunale.

Art. 62: Servizi a mezzo società' per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

1. Il Comune può gestire i servizi pubblici a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati. I membri del consiglio di amministrazione e del

collegio sindacale delle società predette, per la parte e nel numero spettante al Comune, sono designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

Art. 63: Servizi a mezzo società' per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria

Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche e ciò ai sensi della normativa vigente.

Art. 64: Vigilanza e controllo gestionale

1. Il Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, esercita le proprie prerogative sui servizi pubblici locali nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TITOLO VII: FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 65: Convenzioni

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, può stipulare con altri enti locali apposite convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 66: Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi può costituire consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la convenzione, unitamente allo statuto del consorzio.
3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal Sindaco, o da un suo delegato.
4. Il Comune non può costituire con gli stessi enti locali più di un consorzio.

Art. 67: Accordi di programma

1. Al fine della definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di interventi che richiedono per la loro realizzazione l'azione coordinata e integrata del Comune, della Provincia, della Regione e di enti locali, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più dei soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente su un'opera, o sugli interventi, o sui programmi di intervento spetti al Comune, può promuovere la conclusione di accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni, determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso, secondo le modalità previste dalla legge.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 19 della Legge Regionale 7/2000 e del presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza comunale.

Art. 68: Unione di Comuni

1. Il Comune nel rispetto delle tradizioni storiche e culturali può promuovere un'unione con i Comuni ai fini dell'esercizio comune di funzioni e servizi.
2. Il progetto di unione viene sottoposto a referendum consultivo qualora lo richieda il **dieci** per cento degli

elettori od un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 69: Pianificazione della zona industriale

1. Il Comune di Buja, in materia di pianificazione e programmazione economica, ambientale e urbanistica, limitatamente al territorio della zona industriale adotta le relative decisioni di concerto con l'Amministrazione comunale di Osoppo.

TITOLO VIII: FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 70: Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge, riconoscendo diritti e garanzie al contribuente facendo propri i principi dello Statuto del Contribuente adottato con L. 27.07.2000 n. 212.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;
 - h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
6. Lo Stato e la Regione, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 71: Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro i termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli-Venezia Giulia.
3. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati sono portati a conoscenza dei cittadini e degli organismi di partecipazione mediante affissione di avviso all'albo pretorio ed informazione attraverso riunioni pubbliche di presentazione del bilancio.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell'ufficio di ragioneria.
6. Il controllo di gestione necessario per garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon adempimento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa si articola in:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

7. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
8. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 72: Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L'ordinamento contabile del Comune, l'amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da appositi e distinti atti regolamentari.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 73: Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed hanno facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale.
4. Il Collegio dei revisori svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'organo consiliare con funzioni di controllo e consultive;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque entro un termine non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) comunicazione all'organo consiliare di gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) con cadenza almeno trimestrale e comunque come stabilito nel regolamento di contabilità, verifica ordinaria di cassa, verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili (econo);
 - g) l'organo di revisione è dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

